

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1126</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLONNA, CARDIA, FLAMIGNI, COCCIA

*Presentata il 9 febbraio 1977*

Modifica dell'articolo 142 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di soggiorno degli stranieri in Italia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira ad eliminare, senza ulteriori indugi, la più intollerabile fonte di arbitrarie ed immotivate discriminazioni che, attualmente, un qualsiasi locale ufficio di pubblica sicurezza potrebbe consumare irrimediabilmente — data la sostanziale impossibilità di interporre un efficace gravame — in danno dei non cittadini, siano essi apolidi o stranieri, che si trovano nel nostro territorio.

Si tratta dell'articolo 142 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, informato dal legislatore fascista alla più ottusa xenofobia, ormai divenuta anacronistica nell'attuale fase di progresso civile e del tutto incompatibile con i principi del vigente ordinamento democratico.

Secondo il citato articolo, infatti, « gli stranieri hanno l'obbligo di presentarsi, entro tre giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato, all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano, per dare contezza di sé e fare la dichiarazione di soggiorno ».

Per altro, questa dichiarazione, che per il regolamento del testo unico deve comprendere perfino l'indicazione della religione professata, è funzionalmente connessa al cosiddetto « permesso di soggiorno » che la

medesima autorità di pubblica sicurezza, secondo una prassi discutibile ma pienamente operante, può arbitrariamente rifiutarsi di rilasciare o di rinnovare anche per brevissimo periodo, senza essere tenuta a dare alcuna ragione del suo rifiuto, in quanto, secondo il Consiglio di Stato, nessuna motivazione si richiede per il relativo provvedimento.

Nella sua evidente ingiustizia, questa giurisprudenza è pienamente coerente con il risultato a cui perviene, perché nessun rifiuto del permesso o del suo rinnovo potrebbe essere fondato su motivi diversi da quelli meramente persecutori, attese le ampie cautele da cui sono, per altro verso, circondati l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia.

Basterà qui accennare che, per quanto concerne l'ingresso, lo straniero, per ottenerlo, deve essere munito di regolare passaporto o documento di viaggio sul quale deve essere apposto il visto delle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato in cui l'interessato si trova, previa sua domanda che viene accuratamente istruita dalla Rappresentanza italiana e corredata, se del caso, del parere favorevole del Ministero dell'interno e di altri Ministeri eventualmente interessati, a seconda del tipo di

attività che si vuole svolgere in Italia. A questo visto si aggiunge, poi, quello di entrata, apposto alla frontiera dai competenti organi di polizia che, prima di ammettere lo straniero nel nostro territorio, ne controllano il nominativo in un aggiornato schedario dove sono annotati gli stranieri indesiderabili o espulsi.

Disposizioni di non minore carattere preventivo sono dettate per il soggiorno. A parte le norme sull'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza a carico di chi dia allo straniero lavoro o ceda in proprietà immobili o somministri vitto o alloggio, anche solo gratuitamente, va tenuto principalmente presente l'articolo 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per il quale, con decreto del Ministro dell'interno, possono essere espulsi, oltre che gli stranieri condannati per un delitto di qualsiasi natura oppure per una semplice contravvenzione al testo unico, pure quelli la cui espulsione sia ravvisata opportuna e consigliata da motivi di ordine pubblico, nonostante non vi sia stata alcuna condanna.

Recentemente un ulteriore motivo di espulsione, con le medesime formalità, è stato introdotto dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, a carico di quegli stranieri che, a richiesta della pubblica sicurezza, non dimostrino la sufficienza o la liceità delle fonti del loro sostentamento.

Tutto ciò rende ancor più evidente il carattere esclusivamente vessatorio del potere

di cui si avvalgono, al di là delle suddette ipotesi normative, le autorità locali di pubblica sicurezza per impedire arbitrariamente il soggiorno in Italia dello straniero e per invitarlo, conseguentemente, sotto la minaccia di traduzione alla frontiera, in termini perentori e parimenti immotivati, ad abbandonare in brevissimo spazio di tempo il nostro paese.

Al fine di evitare questi gravissimi abusi ed in attesa che, secondo l'auspicio formulato dalla Corte costituzionale nella recentissima sentenza n. 46 del corrente anno, siano consacrate in compiute ed organiche norme le modalità e le garanzie di esercizio delle fondamentali libertà umane collegate con l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia, la presente proposta di legge intende apportare urgentemente la necessaria modifica all'articolo 142 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nel senso che lo straniero, dopo aver adempiuto all'obbligo della dichiarazione di soggiorno, può essere espulso dal territorio dello Stato solo nelle ipotesi previste dagli articoli 150 e 152 dello stesso testo unico e dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Conseguentemente perdono significato e vengono pertanto abrogate le disposizioni contenute nel primo e nel secondo capoverso dell'articolo 142. È appena il caso di osservare che il primo capoverso è già di per sé incongruo perché pone l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di soggiorno a carico di chi trasferisca la residenza in altro comune.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 142 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 673, è sostituito dal seguente:

« Dopo la dichiarazione che l'autorità di pubblica sicurezza non può rifiutarsi di ricevere, lo straniero può essere espulso dal territorio dello Stato, solo con provvedimento motivato ed esclusivamente nelle ipotesi previste dai successivi articoli 150 e 152 e dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ».

Il terzo comma dell'articolo 142 del suddetto regio decreto è abrogato.